

RELAZIONE TECNICA

<p>PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI UNA DIRETTIVA PER LE SEPARAZIONI CONTABILE E AMMINISTRATIVA PER I SOGGETTI GIURIDICI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE</p>

Relazione tecnica predisposta dall'Area gas, per la formazione del provvedimento in esito al procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 10 settembre 1998, n. 80/98

21 dicembre 2001

INDICE

1. FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO.....	3
1.1 Finalità delle separazioni contabile e amministrativa	3
1.2 Contesto normativo	3
2. PRESUPPOSTI ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE SEPARAZIONI SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE, E CONTABILE	5
2.1 Separazione societaria	5
2.2 Separazione amministrativa e gestionale.....	6
2.3 Separazione contabile.....	6
3. SEPARAZIONE CONTABILE: LIVELLI DI SEPARAZIONE E PRINCIPI CONTABILI	8
4. LE ATTIVITÀ, I COMPARTI E I SERVIZI COMUNI DELLE IMPRESE DEL GAS	9
4.1 Le attività delle imprese del gas e le altre attività	10
4.2 I servizi comuni	11
4.3 I comparti	12
5. SCHEMI DI RENDICONTAZIONE RICHIESTI	13
6. PROBLEMATICHE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE.....	14
6.1 Stato patrimoniale delle attività.....	14
6.2 Attribuzione dei costi e ricavi dei servizi comuni	15
6.3 Criteri per l’attribuzione degli oneri e proventi finanziari, e delle imposte dirette.....	16
6.4 Valorizzazione delle partite “interattività” ed “intercompany”	16
6.5 Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato	17
7. SEMPLIFICAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI	17
8. UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE	18
9. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, CERTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE IN CAPO AI SOGGETTI REGOLATI – DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI.....	18

Allegato: Criteri per la ripartizione degli oneri e proventi finanziari in base al metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici

1. FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO

1.1 Finalità delle separazioni contabile e amministrativa

La direttiva emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) relativa alle separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: direttiva) persegue i seguenti obiettivi:

- a) mantenere separate sotto il profilo amministrativo - gestionale le attività delle imprese integrate che erogano servizi nel settore del gas, in modo da evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza e promuovere l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi;
- b) stabilire criteri per la separazione societaria, ove ciò sia richiesto dall'attuale contesto normativo;
- c) rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che erogano servizi nel settore del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali;
- d) fornire all'Autorità il supporto informativo di base per esercitare le funzioni di regolazione assegnate, e consentire la verifica dei costi delle prestazioni e assicurando la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta;
- e) consentire la pubblicizzazione di dati economici e patrimoniali concernenti lo svolgimento delle diverse attività del settore del gas.

1.2 Contesto normativo

Il contesto normativo di riferimento per l'emanazione di direttive per le separazioni contabile e amministrativa nel settore del gas è rappresentato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95), dall'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (di seguito: legge n. 144/99) e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.12, lettera f), della legge n. 481/95 l'Autorità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”.

L'articolo 41 della legge n.144/99 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas

naturale (di seguito: direttiva 98/30/CE), richiedendo il rispetto di alcuni principi e criteri direttivi. In particolare l'articolo 41, comma 41.1, lettera e), della sopra richiamata legge prevede che “le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza”.

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede che le attività del settore del gas naturale siano svolte in un contesto di mercato aperto e concorrenziale, in modo coerente sia con la legge n. 481/95, sia con l'articolo 41, della legge n. 144/99, anche in relazione all'esigenza di emanare criteri per la separazione contabile e amministrativa .

Con riferimento alla separazione contabile e societaria delle imprese del gas naturale, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 richiede a partire dall'1 gennaio 2002:

- a) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore del gas ad eccezione dell'attività di stoccaggio;
- b) la separazione contabile e gestionale dell'attività di stoccaggio dall'attività di trasporto e dispacciamento;
- c) la separazione societaria dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas (in deroga a tale previsione le imprese che svolgono nel settore del gas unicamente le attività di distribuzione e vendita e forniscono meno di centomila utenti devono separare societariamente le due attività entro l'1 gennaio 2003);
- d) la possibilità di effettuare l'attività di vendita unicamente da parte di società che non svolgono nel settore gas altre attività ad eccezione dell'importazione, dell'esportazione, della coltivazione e dell'attività di cliente grossista.

A completamento del quadro normativo, va notato che l'Autorità con propria deliberazione 11 maggio 1999 n.61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.164 del 15 giugno 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99) ha definito regole in materia di separazioni contabile e amministrativa per le imprese operanti nel settore elettrico. La direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas, pur tenendo conto delle specificità del settore, è coerente con i criteri adottati dalla delibera n. 61/99.

Con delibera 10 settembre 1998, n. 80/98, l'Autorità ha disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimento ai fine della separazione contabile e amministrativa da parte dei soggetti esercenti il servizio nel settore gas. In data 13 marzo 2001 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione “Linee guida per la separazione contabile e amministrativa dei soggetti operanti nel settore gas”, ed in data 17 e 30 maggio 2001 l'Autorità ha tenuto le audizioni speciali dei soggetti interessati. Nel documento per la consultazione sono dettagliatamente riportate ed illustrate le motivazioni di ordine metodologico e concettuale sottostanti alle scelte operate nella direttiva. Degli esiti del processo di consultazione e delle audizioni speciali si è tenuto conto nella definizione della direttiva.

La direttiva dell'Autorità tiene anche conto del disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare dell'articolo 35, recante norme per i servizi pubblici.

L'Autorità ha inoltre semplificato ed aggiornato la direttiva per le separazioni contabile ed amministrativa per il settore elettrico dell'11 maggio 1999, n.61/99, a mezzo della deliberazione del 21 dicembre 2001, n.310/01.

2. PRESUPPOSTI ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE SEPARAZIONI SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE, E CONTABILE

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede diverse modalità di separazione fra le attività delle imprese del settore del gas naturale: in alcuni casi è prevista la *separazione societaria*, in altri la *separazione amministrativa*; in altri casi ancora la *separazione contabile*.

2.1 Separazione societaria

La separazione societaria prevista dal decreto legislativo n. 164 impone che alcune attività del settore del gas, elencate dal legislatore, siano gestite da un soggetto societario apposito (società di capitali o cooperativa), che non possa svolgere ulteriori attività rientranti nello stesso settore, che operi in regime di esclusività e piena autonomia imprenditoriale. La direttiva fornisce delle indicazioni utili in relazione alle modalità realizzative della separazione societaria.

Il soggetto societario ha la piena ed esclusiva titolarità dei beni e dei rapporti giuridici ad esso facenti capo, per cui opera nell'ambito della normativa civilistica come qualsiasi soggetto imprenditoriale, con obiettivi di economicità e massimizzazione del profitto.

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede ampio ricorso alla separazione societaria. Devono essere gestite in forma societaria autonoma le attività di:

- a) trasporto e dispacciamento,
- b) stoccaggio (salvo la facoltà di gestione unitamente a trasporto e dispacciamento),
- c) distribuzione,
- d) vendita (salvo che per le altre attività commerciali e la coltivazione).

Nel caso in cui il soggetto eserciti più attività nel settore del gas (per le quali non sussistano obblighi di separazione societaria) o una attività gas insieme ad altre attività al di fuori del settore gas, il soggetto è tenuto a separare amministrativamente tali attività al proprio interno dalle attività gas ed elettriche e deve, quindi, applicare le norme di cui ai titoli I, II, III, VI e VII della direttiva.

2.2 Separazione amministrativa e gestionale

La separazione amministrativa e gestionale implica che il soggetto giuridico che eroga servizi di pubblica utilità, operando in più attività del settore del gas, o in questo e in altri settori, attribuisca una ragionevole evidenza organizzativa a dette attività, secondo le modalità applicative indicate all'articolo 6 della direttiva.

Mediante la separazione amministrativa vengono individuate, nell'ambito di ogni soggetto giuridico, distinte entità operative, denominate *attività*, alle quali è attribuita la titolarità delle risorse patrimoniali ed economiche assegnate. Con la separazione amministrativa le attività sono dotate di autonomia gestionale (senza che ciò comporti necessariamente la creazione di distinte strutture organizzative di tipo divisionale) e sono soggette ad obblighi di rendicontazione periodica ed annuale.

In tal modo si favoriscono condizioni affinché l'approvvigionamento di beni e servizi dall'interno (da altre attività dello stesso soggetto giuridico) o dall'esterno avvenga nel rispetto del criterio della minimizzazione dei costi e che le transazioni fra le diverse attività nell'ambito dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo societario siano ispirate ai comportamenti concorrenziali richiesti ai soggetti giuridici operanti nel mercato.

Mediante la separazione amministrativa si consente alle entità operative di focalizzarsi sui rispettivi mercati in un contesto di autonoma responsabilità dei risultati conseguiti, senza che questi ultimi siano indistintamente uniti a quelli delle altre entità operative. La chiarezza dei risultati conseguiti dalle singole entità operative favorisce inoltre l'innescamento, sia pure entro certi limiti, di comportamenti concorrenziali tipici dei soggetti che interagiscono sul mercato, contribuendo all'innalzamento del livello medio di efficienza.

Il termine *separazione amministrativa*, utilizzato dalla legge n.481/95, comprende nella accezione qui adottata quello di *separazione gestionale* utilizzato dal decreto legislativo n.164/00.

Il titolo II della direttiva specifica i principi e la configurazione operativa che devono caratterizzare le attività separate amministrativamente; esso prevede espressamente l'obbligo di applicare in ogni caso anche i principi della separazione contabile, di cui al successivo titolo III.

2.3 Separazione contabile

La separazione contabile regola e rende trasparenti le disaggregazioni delle componenti patrimoniali ed economiche per attività e per funzione, prevedendo inoltre la redazione di rendiconti per le necessità conoscitive dell'Autorità ai fini regolatori così come la pubblicazione di dati per incrementare la trasparenza del settore.

La separazione contabile è importante, poiché l'indicazione delle poste economiche e patrimoniali attinenti le diverse attività mette in luce l'esistenza di eventuali sussidi incrociati tra attività, e questo anche se non appartenenti al settore del gas o se gestite da soggetti diversi. Occorre quindi evitare l'insorgere di sussidi incrociati soprattutto quando questi avvengono tra attività libere (come ad esempio la vendita di gas a clienti

finali) ed attività regolate (come ad esempio la distribuzione del gas). Questi possono infatti comportare il trasferimento di componenti di costo dall'attività libera a quella regolata, e, se non individuati, possono incidere in sede di determinazione tariffaria per le attività regolate. In presenza di una corretta separazione contabile eventuali sussidi fra attività libere ed attività regolate non possono passare inosservati e le rispettive poste economiche e patrimoniali vengono imputate alle attività cui realmente competono, senza poter influire sulle tariffe dei servizi regolati o alterare la competitività dei soggetti operanti su mercati non regolati.

La separazione contabile contribuisce a soddisfare la richiesta di informazioni dei soggetti interessati, in concomitanza della liberalizzazione del mercato del gas e delle riforme previste dal decreto legislativo n.164/00, ed in particolare di quelle tariffarie..

La separazione contabile risponde inoltre a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00, che attua nella legislazione nazionale l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 98/30/CE, prevedendo le separazioni societaria, amministrativa e contabile.

La separazione contabile, basandosi su quanto prescritto per l'attuazione della separazione amministrativa, della quale costituisce presupposto e parte integrante (non può esistere separazione amministrativa senza separazione contabile), contiene ulteriori specificazioni, finalizzate in primo luogo alle esigenze di regolazione del settore da parte dell'Autorità. Le informazioni aggiuntive sono di natura quantitativa, integrate da dati ed elementi di tipo qualitativo che vengono pubblicate dal soggetto.

Parte di tali informazioni quantitative e qualitative sono rese disponibili tramite la pubblicazione anche per consumatori e imprese concorrenti, nel rispetto dell'esigenza di riservatezza dei dati aziendali.

Il titolo III della direttiva illustra i principi e le modalità applicative della separazione contabile: la normativa in questione riguarda tutte le imprese di gas naturale operanti in almeno una delle attività indicate all'articolo 4 della direttiva.

Il titolo IV della direttiva prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità fra adempimenti e finalità, in relazione a determinati limiti dimensionali degli operatori ed alla marginalità di eventuali altre attività esercitate, una semplificazione degli adempimenti richiesti. Il titolo V, con riferimento alle amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività delle imprese di gas naturale, stabilisce una forma semplificata di applicazione delle norme di separazione contabile fino alla avvenuta trasformazione della gestione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, del decreto legislativo n.164/00, che deve essere deliberata non oltre l'1 gennaio 2003 (in alternativa all'indizione della gara pubblica per l'affidamento del servizio a soggetti terzi), e comunque non oltre l'1 gennaio 2005.

L'articolo 9, comma 9.4 della direttiva autorizza le aziende speciali, di cui all'articolo 22, comma 22.3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ad applicare le norme sulla separazione contabile effettuando gli opportuni adattamenti agli schemi previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 aprile 1995.

Le norme per la separazione contabile devono essere applicate a tutte le attività in cui opera il soggetto e a tutte le strutture operative comuni.

3. SEPARAZIONE CONTABILE: LIVELLI DI SEPARAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

La separazione contabile definita dalla direttiva è impostata su due livelli di separazione e rendicontazione dei dati gestionali del soggetto :

- un primo livello che evidenzia le risultanze economiche e patrimoniali di ogni singola attività del settore del gas, delle eventuali altre attività in forma aggregata e per totale dei servizi comuni del soggetto giuridico;
- un secondo livello che disaggrega gli importi economici di cui sopra per singolo comparto di ogni attività del settore del gas (salvo le previste esclusioni) e per singolo servizio comune, con richiesta di alcuni dati di natura patrimoniale.

La produzione delle risultanze gestionali, al livello delle unità contabili di cui sopra, è ottenuta nel rispetto dei principi di separazione contabile richiamati dall'articolo 8 della direttiva. In particolare mediante:

- a) disaggregazione delle transazioni del soggetto giuridico verso l'esterno, registrate in contabilità generale, attribuendole alle attività o ai servizi comuni (se del caso ripartendoli fin dall'origine fra più attività con l'utilizzo di criteri ragionevoli);
- b) rilevazione e valorizzazione delle transazioni fra le attività del soggetto giuridico, di regola non contabilizzate in contabilità generale, in base a rilevazioni interne di natura gestionale (contabilità analitica, controllo di gestione, dati extracontabili);
- c) riallocazione alle singole attività delle quote di competenza dei servizi comuni del soggetto e della gestione finanziaria e fiscale, applicando corrette metodologie di contabilità analitica, basate su criteri di pertinenza e spettanza;
- d) ulteriore disaggregazione, a livello dei comparti di ogni attività, dei costi complessivi della specifica attività e degli *assets* tecnici.

Il processo di cui sopra deve essere attuato nel rispetto dei "postulati di bilancio" stabiliti dai principi contabili nazionali ed internazionali, tra i quali:

- la significatività e la rilevanza dei fatti economici in esso evidenziati;
- la veridicità e la documentabilità dell'informazione;
- l'attendibilità del documento, intesa come rappresentazione fedele e come prevalenza della sostanza sulla forma.

Questo processo di disaggregazione e di riallocazione dei dati gestionali avviene ad integrazione e completamento del bilancio civilistico del soggetto, con il quale i rendiconti previsti dalla direttiva debbono raccordarsi, garantendone la quadratura contabile, per cui nella redazione dei prospetti si debbono rispettare i criteri e le norme stabilite dai principi contabili nazionali ed internazionali in tema di formazione del bilancio civilistico e di informazioni contabili per settore (IAS n. 14), salvo diverse specifiche disposizioni contenute nella direttiva. A tal fine i modelli di rendicontazione previsti nella direttiva sono allineati in massima parte con lo schema civilistico di bilancio, del quale costituiscono un'integrazione ed una disaggregazione.

L'architettura concettuale della separazione contabile definita nella direttiva tutela le esigenze di riservatezza degli operatori, in quanto le rendicontazioni gestionali maggiormente disaggregate e "sensibili" sono riservate all'Autorità. La separazione contabile adottata è in stretta correlazione con le esigenze informative del regolatore, in particolare di natura tariffaria e per il monitoraggio del mercato. Infatti sono state limitate le elaborazioni richieste alle imprese a quanto indispensabile per l'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità negli adempimenti a carico degli operatori. Sono state introdotte delle semplificazioni nei confronti dei soggetti di minori dimensioni o "monoattività gas", con l'obiettivo di contenerne gli eventuali oneri e nel rispetto del principio di proporzionalità fra adempimenti e finalità. Inoltre, rispetto al documento per la consultazione del mese di marzo 2002, è stato ridotto il flusso informativo a carico degli operatori nelle attività gas "libere", non necessariamente soggette a regolazione tariffaria, per garantire il rispetto della riservatezza dei dati commercialmente sensibili e per ridurre gli eventuali oneri per l'adeguamento alle disposizioni della direttiva.

4. LE ATTIVITÀ, I COMPARTI E I SERVIZI COMUNI DELLE IMPRESE DEL GAS

Le unità amministrativo-contabili su cui è basato il sistema di separazione e rendicontazione consistono nelle *attività*, nei *servizi comuni* e nei *comparti*.

Le *attività* sono fasi operative autonome dei servizi di pubblica utilità del settore del gas naturale che possono essere gestite secondo una logica di impresa autonoma.

A ciascuna *attività* sono assegnate le componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico direttamente attribuibili, cioè imputabili univocamente ad essa all'atto della rilevazione dello specifico fatto economico, o attribuibili su base ragionevole. In particolare, le componenti relative a funzioni operative condivise tra due o più attività possono essere allocate direttamente ad esse se esiste una base ragionevole per ripartirli, ad esempio su base statistico-parametrica. L'articolo 5, comma 5.5, della direttiva illustra le tipologie più frequenti delle attività operative condivise, relative alle imprese del settore del gas.

Il principio contabile internazionale IAS n. 14 definisce costo di settore (*attività*) "il costo risultante dalle attività economiche di un settore direttamente attribuibile a un settore e la quota di costo significativa attribuibile su base ragionevole a un settore Costo di settore non include: ... f) spese generali amministrative, spese centralizzate ed altre spese che emergono a livello di impresa e che si riferiscono all'impresa nella sua globalità Questi costi di settore, se si riferiscono alle attività operative dell'impresa, possono essere direttamente attribuiti o ragionevolmente allocati al settore". Si fa notare che il principio contabile internazionale IAS n. 14 prevede la distinzione tra attività operative e attività centralizzate, e l'attribuzione alle attività operative di tutti i costi di settore, o direttamente o mediante allocazione su basi ragionevoli. Peraltro, il sistema di separazione contabile per le imprese del gas prevede che sia data distinta evidenza alle componenti economiche e patrimoniali relative alle funzioni operative condivise (in sede di rendiconti riservati all'Autorità, di cui all'articolo 9, comma 9.2, per verificare la ragionevolezza dei criteri di attribuzione di esse alle attività.

I *servizi comuni* sono definiti come unità logico-organizzative che svolgono funzioni aziendali a livello centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico. Con l'attribuzione alle singole attività dei costi e dei ricavi dei servizi comuni – mediante i criteri indicati nella direttiva, oppure mediante criteri preventivamente comunicati all'Autorità dallo stesso soggetto giuridico – si completa il processo di identificazione contabile di ciascuna attività del soggetto.

I *comparti* sono definiti come unità logico-organizzative, che, pur non previste dal decreto legislativo n.164/00, nell'ambito delle singole attività individuano un ulteriore livello di disaggregazioni dei costi per destinazione, necessario ai fini conoscitivi dell'Autorità per poter svolgere le funzioni ad essa attribuite sia dalla legge n.481/95, che dal decreto legislativo n.164/00 in materia di tariffe.

4.1 Le attività delle imprese del gas e le altre attività

Ai fini della separazione contabile e amministrativa l'articolo 5 della direttiva raggruppa le attività in tre tipologie principali:

1. attività delle imprese del settore del gas naturale
2. altre attività del settore del gas
3. ulteriori attività

L'elenco delle *attività delle imprese del settore del gas naturale* riprende quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.1, lettera t), del decreto legislativo n.164/00, salvo alcune integrazioni e modifiche suggerite dalle esigenze conoscitive dell'Autorità per la sua attività di regolazione e per tutelare la riservatezza di dati ed informazioni. A titolo di esempio si cita l'attività di commercializzazione all'ingrosso, che raggruppa al suo interno l'importazione, l'esportazione e le operazioni di cliente grossista, ed è nettamente separata dall'attività di coltivazione (che include le operazioni che si svolgono sul territorio nazionale ed all'interno della piattaforma continentale italiana), di Gnl (che comprende le operazioni relative all'utilizzo di terminali di Gnl) e di vendita ai clienti finali.

L'identificazione di ogni attività è stata operata in stretta correlazione all'esigenza di acquisire le informazioni economiche specifiche, alla luce del quadro normativo ed operativo di riferimento, e con attenzione alla finalità primaria di regolazione (specie tariffarie e di monitoraggio del mercato).

I confini fra le attività sono desumibili dalle definizioni riportate nell'articolo 4 della direttiva.

Particolare attenzione merita il trattamento della gestione tecnica ed amministrativa del misuratore. Si è ritenuto necessario prevedere una specifica ed autonoma attività, definita appunto "misura" (articolo 4, comma 4.8 della direttiva), separata amministrativamente da ogni altra attività sia del settore del gas che di eventuali altri settori: questo alla luce della terzietà di detto servizio rispetto alla distribuzione e alla vendita, aspetto che deve essere tutelato ed accentuato per non ostacolare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori. Pertanto si è previsto che alla misura facciano capo tutte le funzioni inerenti gli strumenti di misura (proprietà, installazione, manutenzione e spostamento delle apparecchiature, lettura e gestione dei dati di consumo, attivazione e

sospensione dell'erogazione), con obbligo di trasmettere i dati delle letture al distributore competente per territorio ed alle imprese di vendita operanti su di esso, per quanto di rispettiva competenza, e salvo riaddebito delle spettanze. Ai fini della evoluzione verso una situazione in cui l'attività di misura venga svolta da parte di un soggetto societario autonomo ed indipendente, si è stabilito transitoriamente l'obbligo per i distributori di gestire l'attività di misura per il territorio di competenza, in regime di separazione amministrativa, che ne mantengono in ogni caso la responsabilità. Resta salva la facoltà per le imprese di vendita di provvedere autonomamente alle letture dei propri utenti, previa comunicazione all'impresa di distribuzione competente per territorio.

Le *altre attività del settore del gas* sono relative alla distribuzione e alla vendita del Gpl o di altri gas (in particolare aria propanata) tramite reti canalizzate, ai servizi svolti da imprese del gas naturale a favore di altre imprese gas, alle attività gas all'estero.

Le *ulteriori attività* comprendono attività che non qualificano un soggetto come impresa del settore gas, ma che sono svolte dallo stesso e rientrano, quindi, tra quelle elencate nell'oggetto sociale dell'impresa. In particolare le *attività elettriche* sono individuate all'articolo 4, comma 4.1, lettere da a) a f) della delibera n.61/99 e successive modificazioni. Tali attività comprendono la produzione di energia elettrica ottenuta attraverso impianti di turboespansione. Le *attività diverse* sono identificate come attività residuali rispetto a quelle che qualificano un soggetto come impresa operante nel settore del gas naturale: esse comprendono ogni altra attività svolta nell'ambito del soggetto giuridico in questione (ad esempio gestioni idriche, igiene urbana, telecomunicazioni, e altre). Rientrano in questa categoria residuale anche attività concernenti direttamente od indirettamente il settore del gas, ma non oggetto di regolazione, quali, ad esempio, le consulenze tecnico-economiche attinenti il settore, i servizi di teleriscaldamento, la progettazione e la costruzione di impianti gas per conto terzi, i servizi postcontatore diversi da quanto previsto dell'articolo 16, comma 16.5 del decreto legislativo n.164/00, la gestione di partecipazioni finanziarie in altre imprese gas italiane, e così via.

L'utilizzo, da parte di queste *ulteriori attività*, di prestazioni e cespiti di pertinenza del servizio gas deve essere rilevato e contabilizzato in applicazione dei criteri di valorizzazione dei passaggi interni "interattività", di cui all'articolo 14 della direttiva.

4.2 I servizi comuni

I servizi comuni elencati all'articolo 5 della direttiva riguardano componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico che non sono attribuibili direttamente alle attività all'atto della rilevazione dello specifico fatto economico. I servizi comuni evidenziano prestazioni svolte di norma a livello centralizzato per l'intera impresa in generale, o per più attività di essa.

Ciascun soggetto giuridico può identificare e separare i costi e i ricavi comuni, utilizzando un numero maggiore di servizi comuni rispetto a quelli indicati nella direttiva, procedendo alla disaggregazione di uno o più servizi. In tal caso, devono essere evidenziate le aggregazioni da effettuare per la riconduzione all'insieme dei servizi comuni elencati.

Quando i costi (o i ricavi) di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto ad una attività o a un altro servizio comune, cioè quando non sono presenti costi (o i ricavi) comuni ad altre attività, il soggetto giuridico deve assegnare i conseguenti costi e ricavi a tale attività (o servizio comune) che ne beneficia in esclusiva.

L'identificazione del servizio comune può avvenire sia su base organizzativa, che con rilevazione dei processi operativi di riferimento. Di conseguenza i costi dei suddetti servizi possono anche non originare da specifiche unità organizzative titolari delle relative responsabilità (o esserlo solo in parte), ma derivare da rilevazioni sui processi interni dedicati alle funzioni in oggetto. Le tecniche gestionali delle imprese più strutturate si stanno sempre più orientando verso modelli organizzativi caratterizzati da pochi livelli gerarchici e forte flessibilità e trasversalità dei meccanismi operativi e decisionali. Sarebbe quindi inadeguato un sistema contabile che si limitasse a rilevare i costi comuni solo sulla base della metodologia tradizionale dei centri di costo e/o di responsabilità, che escludesse la possibilità di rilevare i costi per processi operativi.

Il soggetto operante contestualmente in attività regolate dei settori del gas e dell'elettricità, deve attivare un'unica metodologia di rilevazione e successiva riallocazione dei costi dei servizi comuni.

Le metodologie di attribuzione dei costi dei servizi comuni alle attività sono illustrate nel successivo capitolo 6.

4.3 I comparti

L'articolo 7 della direttiva elenca i *comparti* di separazione contabile delle attività del settore del gas, nei quali devono essere ulteriormente disaggregati i costi totali di ogni attività, già comprensivi di quanto ad essa riallocato per i costi dei servizi comuni. E' anche richiesta la distinta evidenza dell'ammontare totale dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto, allo scopo di conoscere il capitale fisso in essi investito.

L'elenco è stato definito in relazione alle esigenze conoscitive del regolatore, per il corretto esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge (in particolare per finalità tariffarie), per cui la rendicontazione per comparti è assente o molto limitata nel caso di attività concorrenziali, quali la vendita o la commercializzazione all'ingrosso. Al contrario la rendicontazione per comparti è assai articolata per le attività soggette a regolazione tariffaria, per le quali il regolatore necessita di un flusso capillare di dati.

In alcuni casi i comparti evidenziano i costi in chiave funzionale, in altri casi per tipologia impiantistica: la diversità di impostazione dipende dal meccanismo tariffario della specifica attività e dalle conseguenti finalità conoscitive dell'Autorità.

Anche i singoli servizi comuni, elencati nell'articolo 5 della direttiva, sono considerati alla stregua di comparti del complesso dei servizi comuni.

Per l'elaborazione dei costi a livello dei comparti è indicato un ampio ricorso alla contabilità analitica ed alle rilevazioni gestionali.

5. SCHEMI DI RENDICONTAZIONE RICHIESTI

L'articolo 9 della direttiva prevede la redazione, in applicazione dei principi di separazione contabile di cui all'articolo 8, di:

- a) rendiconto annuale destinato a pubblicazione,
- b) alcuni rendiconti annuali destinati ad uso esclusivo dell'Autorità.

Il rendiconto annuale destinato a pubblicazione (articolo 9, comma 9.1 della direttiva) prevede la redazione di:

- uno stato patrimoniale parzialmente suddiviso per singola attività e per totale dei servizi comuni, ma senza attribuzione ad essi della posizione finanziaria e del patrimonio netto, che restano non allocati.
- un conto economico articolato per singola attività e per servizi comuni totali, ma senza riallocazione di questi ultimi alle attività e senza ripartizione degli oneri finanziari e fiscali, che restano indivisi a livello totale aziendale. La consuntivazione per attività si ferma al livello della “differenza fra valore e costo della produzione”.

I prospetti di cui sopra sono omogenei agli schemi obbligatori di bilancio per le società commerciali, riportati negli articoli 2424 e 2425 del Codice civile. Essi si raccordano, pur con alcune diversità dovute alle specificità del settore del gas, con gli schemi previsti dalla deliberazione n.61/99 e successive variazioni.

Tali rendiconti sono soggetti a pubblicazione e vengono redatti nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e dei modelli di cui all'allegato 1 della direttiva. Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico devono essere accompagnati da note di commento esplicative riguardanti in particolare:

- le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente;
- una serie di dati fisico-tecnici relativi ad ogni attività gas (tra i quali l'indicazione del “*working gas*” presente nei siti di stoccaggio, che dà distinta evidenza al cosiddetto “*pseudo working gas*”;
- informazioni sulle partecipazioni possedute in altri soggetti italiani od esteri operanti nel settore del gas;
- i criteri per la ripartizione fra le attività dei costi delle funzioni operative condivise.

I rendiconti annuali e le relative note di commento (articolo 9, comma 9.2 della direttiva), destinati ad uso esclusivo dell'Autorità prevedono la redazione di:

- a) uno stato patrimoniale “riclassificato” integralmente ripartito per attività, con allocazione alle attività anche della posizione finanziaria e del patrimonio netto; esso deve essere redatto in base ai criteri di cui all'allegato 2, parte I, della direttiva;
- b) un conto economico “a costi pieni”, con allocazione alle attività della quota di spettanza dei costi comuni e degli oneri finanziari e fiscali, con evidenza dell'entità complessiva delle funzioni operative condivise, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attività del settore del gas; esso evidenzia l'utile netto di ogni attività. Tale rendiconto va redatto nel

rispetto dei criteri, delle modalità applicative e degli schemi di cui all'allegato 2, parte II, della direttiva (al riguardo la voce "gas permanente non estraibile" relativa all'attività di stoccaggio si riferisce al solo gas economicamente non estraibile con le infrastrutture esistenti o la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) del 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.223 del 23 settembre 1991, o in forza di vincoli ambientali o territoriali);

- c) un rendiconto economico delle singole attività del settore del gas, articolato per comparti e singoli servizi comuni, con evidenza dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto, redatto nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e degli schemi di cui all'allegato 3 della direttiva;
- d) una nota di commento ai conti separati di cui ai punti precedenti, comprensiva del prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni, di cui all'articolo 2427 del Codice civile, per ogni attività del settore gas, secondo lo schema dell'allegato 4 della direttiva.

Nel caso di soggetti giuridici esercenti sia attività gas che elettriche, gli importi inseriti nella colonna relativa a queste ultime attività devono essere identici a quanto rendicontato nei corrispondenti prospetti richiesti dalla delibera n.61/99 e successive variazioni.

Ogni voce economica e patrimoniale deve riportare distintamente i valori derivanti da transazioni "interattività" nell'ambito del soggetto giuridico, e quelli da transazioni tra società (o "intercompany") nell'ambito del medesimo gruppo societario. Per la valorizzazione di queste transazioni si devono applicare i criteri stabiliti dall'articolo 14 della direttiva.

6. PROBLEMATICHE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE

6.1 Stato patrimoniale delle attività

Le metodologie suggerite per la redazione degli stati patrimoniali delle attività sono indicate nell'articolo 21 e negli allegati 1 e 2, parte II, della direttiva. L'elaborazione di questi rendiconti si basa sulla disaggregazione analitica dei saldi dei conti patrimoniali di bilancio, al fine di attribuirli alle attività di specifica competenza. Peraltro, nel caso di poste di suddivisione particolarmente difficoltosa, sono ammesse approssimazioni ed arrotondamenti nella disaggregazione.

In sede di elaborazione dello stato patrimoniale iniziale del primo esercizio oggetto di separazione, l'attribuzione della posizione finanziaria alle attività è effettuata in proporzione al capitale investito netto di ogni attività, secondo la metodologia indicata

nell'articolo 21. Il patrimonio netto è attribuito alle attività in via residuale, dopo l'allocazione ad esse di tutte le voci restanti.

E' data facoltà agli operatori di adottare metodologie alternative per la redazione degli stati patrimoniali separati, per i primi tre esercizi di applicazione della direttiva, previa comunicazione dell'intendimento all'Autorità, la quale può pronunciarsi negativamente entro novanta giorni (articolo 22, comma 22.3).

6.2 Attribuzione dei costi e ricavi dei servizi comuni

La redazione del conto economico "a utile netto di ogni attività" destinato all'Autorità, di cui all'allegato 2, parte II, della direttiva, richiede la riallocazione integrale dei costi dei servizi comuni, evidenziati per totali nella specifica colonna, alle attività gas (a livello di singola attività) e non gas (riepilogativa per colonna di raggruppamento): ciò dopo la detrazione dai costi dei servizi degli eventuali ricavi conseguiti da terzi per la vendita all'esterno dei servizi medesimi.

Si tratta del passaggio più delicato dell'intero processo di separazione contabile, che deve essere affrontato nel rispetto dei principi di separazione contabile richiamati dall'articolo 8 della direttiva, allo scopo di pervenire a risultanze gestionali rappresentative delle risorse effettivamente consumate da ogni attività.

L'articolo 11 della direttiva espone le metodologie ammesse per la ripartizione e riallocazione dei costi centrali, che non è stato possibile attribuire alle attività al momento della rilevazione dello specifico fatto economico, e che sono stati consuntivati in capo ad uno dei singoli servizi comuni. Sono ammesse tre metodologie, in ordine decrescente di realizzabilità:

- a) a commesse consuntive di contabilità analitica identificanti l'attività di destinazione (criterio obbligatorio per l'attribuzione dei servizi di ricerca e sviluppo ed ingegneria);
- b) in base a parametri fisico-tecnici (*cost drivers*) espressivi dei collegamenti causali e funzionali fra i costi di ogni servizio e le attività che ne hanno fruito;
- c) in via residuale ed eccezionale, in base all'incidenza dei costi operativi diretti delle attività.

Circa l'utilizzo del criterio di cui alla precedente lettera b), per ognuno dei servizi comuni, l'allegato 5 della direttiva riporta l'elencazione dei *cost drivers* ritenuti più adeguati per operare correttamente il processo di riallocazione. Gli operatori possono comunicare preventivamente all'Autorità, con adeguata motivazione, l'intendimento di utilizzare altri cost drivers o diverse metodologie per l'attribuzione dei costi comuni alle attività; la richiesta si intende accolta se l'Autorità non si sia pronunciata diversamente entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso di soggetti esercenti anche attività elettriche, la metodologia di riallocazione deve essere coerente con quanto effettuato per il settore elettrico.

6.3 Criteri per l'attribuzione degli oneri e proventi finanziari, e delle imposte dirette

Dovendo pervenire all'utile netto di ogni attività del settore del gas svolta dal soggetto giuridico, si deve allocare ad esse, ed alle eventuali altre attività gestite, il risultato finanziario di specifica competenza. Esso è dato dal saldo fra oneri e proventi finanziari dell'esercizio (voce C del prospetto 1.2 dell'allegato 1), ripartito sulle attività in relazione ai fatti di gestione che l'hanno generato o consumato.

Per effettuare il suddetto calcolo, l'articolo 12 della direttiva prevede due metodologie:

- a) in base alle valute e contropartite di ogni movimento finanziario, per attribuirlo all'attività di competenza, calcolando a fine esercizio il *cash flow* monetario generato da ogni attività;
- b) con la metodologia "a fonti e usi", assai più semplice e che permette ugualmente di individuare il flusso di cassa che compete ad ogni attività.

In allegato alla presente relazione è fornito uno schema operativo di facile comprensione ed utilizzo per il calcolo suddetto con la metodologia "a fonti e usi".

Per quanto concerne le imposte dirette a carico del soggetto giuridico (Irpeg e Irap), l'articolo 13 della direttiva prevede l'attribuzione di esse a ciascuna attività proporzionalmente al risultato prima delle imposte, pari alla somma algebrica delle voci A,B,C,D,E del conto economico di cui all'allegato 2, parte II, della direttiva.

Per un'attribuzione più precisa ed analitica delle poste tributarie si può tenere conto degli eventuali costi ed oneri indeducibili a fini Irpeg, come anche della diversità fra gli imponibili Irap e Irpeg.

6.4 Valorizzazione delle partite "interattività" ed "intercompany"

Le transazioni di beni e servizi fra le attività dello stesso soggetto giuridico, o fra soggetti dello stesso gruppo societario, devono essere valorizzate con metodologie precise e rigorose, per evitare trasferimenti ingiustificati di risorse (specie fra attività regolate e non regolate) o sovvenzionamenti occulti che possono inficiare la validità dei bilanci e rendiconti presentati. I criteri ammessi per la corretta valorizzazione di queste transazioni sono definiti con precisione dall'articolo 14 della direttiva. Essi sono, in ordine decrescente di realizzabilità:

- a) il valore di mercato del bene o servizio, qualora esistente e rilevabile, o la tariffa stabilita dall'Autorità di regolazione nel caso di servizi regolati;
- b) i prezzi interni predefiniti di trasferimento del bene o di prestazione del servizio, opportunamente calcolati, purché non superiori ai costi consuntivi di cui al punto successivo, con documentazione dell'effettiva erogazione delle prestazioni;
- c) il costo pieno consuntivo interno per produrre ed erogare il bene o servizio.

Negli ultimi due casi è previsto che i costi operativi diretti di competenza (standard o consuntivi) debbano essere ricaricati di una quota di costi comuni, in base alle

rilevazioni di contabilità analitica, e di utile. Per il calcolo di questa voce è ammessa sia la metodologia CAPM (illustrata nella delibera n. 61/99), che l'applicazione della percentuale di utile realizzato nell'ultimo esercizio dalla specifica attività che ha erogato la prestazione.

6.5 Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato

I gruppi societari tenuti alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del decreto legislativo n.127/91, dei quali facciano parte almeno due imprese esercenti una o più attività del settore del gas, debbono redigere, in allegato al suddetto bilancio consolidato, un rendiconto economico ed un rendiconto patrimoniale relativo alle attività gas del gruppo, conseguente alle operazioni di consolidamento, secondo gli schemi di cui all'articolo 9, comma 9.2. I rendiconti devono essere accompagnati da un elenco che identifichi i soggetti giuridici in essi compresi.

Il bilancio consolidato deve essere trasmesso all'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione, unitamente ai rendiconti allegati.

7. SEMPLIFICAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

I titoli IV e V della direttiva prevedono semplificazioni nelle procedure di separazione e rendicontazione a favore di particolari categorie di soggetti operanti nel settore del gas, per i quali l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla direttiva potrebbe risultare onerosa, difficoltosa o non giustificata da esigenze di regolazione.

In particolare:

- le imprese “monoattività gas” (articolo 16) vengono assoggettate ad una rendicontazione parziale delle attività marginali (inferiori al 5% dei ricavi del gas) od occasionali svolte, con attribuzione convenzionale all'attività gas di tutti i costi comuni e delle poste patrimoniali diverse dalle immobilizzazioni tecniche;
- i soggetti di ridotte dimensioni che operano nel settore del gas (articolo 17) nelle sole attività di distribuzione o vendita (con meno di 7.500 clienti finali o utenti serviti oppure meno di 15.000.000 di metri cubi di gas distribuito/venduto) unitamente ad altre attività “non gas”, possono redigere i rendiconti senza l'obbligo di applicare rigorosamente le metodologie di riallocazione dei costi comuni e di disaggregazione dello stato patrimoniale previste per la generalità dei soggetti, purché approvate dall'incaricato della revisione contabile; sono inoltre esentati dalla rendicontazione per comparti;
- i soggetti operanti nella distribuzione e vendita di Gpl tramite reti canalizzate (articolo 18) godono di ulteriori semplificazioni, in quanto imprese marginali esercenti un servizio a valenza anche sociale;
- le gestioni economiche degli enti locali (articolo 19) sono tenute, fino alla vicina trasformazione obbligatoria in gestioni imprenditoriali ed in ogni caso non oltre l'1 gennaio 2005, alla redazione, con modalità semplificate, del solo rendiconto

economico, alla luce della completa diversità del regime contabile da esse adottato per legge, e della struttura organizzativa di natura non aziendale in cui esse operano.

L'esercizio congiunto dell'attività di misurazione e dell'attività di distribuzione o vendita, non fa perdere al soggetto interessato la facoltà di avvalersi del regime semplificato cui avrebbe diritto in assenza dello svolgimento dell'attività di misurazione: in tal caso la ripartizione delle componenti fra l'attività di misurazione e l'altra attività gas deve essere effettuata secondo i criteri generali della direttiva.

E' previsto che l'Autorità possa modificare annualmente, con propria deliberazione, i sopraesposti limiti dimensionali per l'accesso alla rendicontazione in forma semplificata (articolo 22, comma 22.4), per adeguarli alle dinamiche evolutive del settore.

8. UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE

Le metodologie contabili previste nella direttiva per la separazione e rendicontazione delle risultanze gestionali sono da considerarsi obbligatorie e non derogabili da parte dei soggetti. Peraltro la direttiva ammette il possibile ricorso a criteri diversi da parte della singola impresa, in casi specificamente indicati e già accennati in precedenza. In quei casi il soggetto che intenda utilizzare metodologie alternative per affrontare alcuni passaggi contabili, deve darne preventiva e motivata comunicazione: la richiesta si intende approvata se l'Autorità non si pronuncia diversamente entro 90 (novanta) giorni.

I passaggi contabili per cui è ammessa questa procedura d'eccezione sono:

- a) le metodologie di attribuzione dei costi dei servizi comuni;
- b) i criteri di disaggregazione dello stato patrimoniale;
- c) i criteri di attribuzione della posizione finanziaria netta iniziale alle attività.

9. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, CERTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE IN CAPO AI SOGGETTI REGOLATI – DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

La decorrenza degli obblighi di separazione contabile e amministrativa è fissata dall'articolo 22 della direttiva in concomitanza con il primo bilancio che si conclude successivamente all'1 luglio 2003; quindi con l'esercizio 2003 per chi adotta l'anno solare. E' previsto il differimento di questo obbligo per le imprese di distribuzione e vendita, fino alla data dell'avvenuta separazione societaria, stabilita dal decreto legislativo n.164/00 non oltre l'1 gennaio 2003 per i soggetti che servono meno di 100.000 clienti.

L'articolo 9 della direttiva prevede dei rendiconti separati destinati alla pubblicazione contestualmente al bilancio di esercizio. I rendiconti riservati all'Autorità, unitamente alle informazioni e note di commento ad essi allegate, debbono invece essere trasmessi ad essa entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio, insieme alla distinta relazione di certificazione.

Circa l'obbligo di certificazione, va ricordato che il decreto legislativo n. 164/00 assoggetta a detto onere i bilanci civilistici di tutti i soggetti operanti nelle attività del settore del gas naturale, di qualunque dimensione, a partire dall'1 gennaio 2002. L'assoggettamento a certificazione dei rendiconti per l'Autorità è previsto dalla direttiva non solo allo scopo di garantire la coerenza dei dati ad essa riservati con il bilancio civilistico del soggetto, ma anche per assicurare la corretta applicazione dei criteri previsti dalla direttiva per la separazione contabile. Anche ai fini di contenerne l'onerosità nei confronti delle imprese di dimensioni ridotte, per le società non quotate su mercati regolamentati la certificazione può essere eseguita da qualsiasi soggetto abilitato per legge, anche diverso dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob.

L'articolo 22, comma 22.6, prevede anche la facoltà, in capo all'Autorità, di richiedere ai soggetti regolati ulteriori informazioni tecnico-economiche disaggregate a livello di categorie di utenza, per ambiti tariffari, per singolo affidamento, per impianto di distribuzione o per altra area geografica. La richiesta è formalizzata dall'Autorità almeno 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza del periodo di riferimento.

La direttiva prevede anche alcuni obblighi di comunicazione in ordine alla struttura proprietaria delle imprese (articolo 20), in particolare l'elenco dei soci che detengono partecipazioni superiori all'1% del capitale e la comunicazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria e sociale (quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni).

ALLEGATO

Criteri per la ripartizione degli oneri e proventi finanziari in base al metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici (come previsto dall'articolo 12, comma 12.2, della direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del settore gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione)

1. Il criterio proposto consiste nel calcolo dei flussi di cassa sintetici che competono ad ogni attività, da effettuare sulla base dei risultati operativi di bilancio al netto degli oneri tributari delle attività stesse (comprensivi quindi della riallocazione dei costi dei servizi comuni).
2. La metodologia in oggetto segue i seguenti passi:
 - a) a partire dalla differenza fra valore e costi della produzione di ogni attività si sommano ad essa le voci di conto economico senza consistenza finanziaria: in particolare gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti diversi (voci B9c, B10, B12, B13);
 - b) non si tiene conto della voce D (rettifiche di valore delle attività finanziarie) e di quegli importi della voce E (proventi e oneri straordinari) che hanno rilievo finanziario;
 - c) si sottrae l'Irap e l'Irpeg allocate alla singola attività;
 - d) al subtotale determinato dall'applicazione delle precedenti lettere da a) a c), che evidenzia il flusso di cassa della gestione economica di ogni attività, si sommano algebricamente le variazioni nelle voci dello stato patrimoniale concernenti gli investimenti e il capitale di circolante netto di ogni attività, sulla base dello stato patrimoniale di cui all'articolo 9, comma 9.1, del presente provvedimento;
 - e) ai flussi di cassa netti di ogni attività, ottenuti dall'applicazione dei precedenti punti da a) a d), si procede all'attribuzione della voce C (oneri e proventi finanziari) del conto economico alle attività sulla base dell'incidenza percentuale di ogni flusso sul totale aziendale, previa attribuzione diretta di eventuali oneri finanziari specifici della singola attività (ad esempio per mutui finalizzati alla costruzione di impianti ad essa afferenti).
3. Il meccanismo di calcolo di cui al precedente punto 2 è sintetizzato dal seguente schema:

	segno
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	+
B9c) accantonamento trattamento di fine rapporto	+
B10) ammortamenti e svalutazioni	+
B12) accantonamenti per rischi	+
B13) altri accantonamenti	+
E) proventi e oneri straordinari (quota non a rilievo finanziario)	+/-
22) imposte sul reddito dell'esercizio	-
Investimenti/disinvestimenti (incrementi o diminuzioni del valore lordo delle voci B dell'attivo)	+
<i>Variazioni grezze rispetto all'esercizio precedente delle seguenti voci:</i>	
<i>dell'attivo</i>	
I – rimanenze	+/-
II – crediti	+/-
D) ratei e risconti attivi	+/-
<i>del passivo</i>	
C) fondo trattamento di fine rapporto (al netto della variazione dovuta al relativo accantonamento)	+/-
D5) debiti per acconti	+/-
D6) debiti verso fornitori	+/-
D7) debiti rappresentati da titoli di credito	+/-
D8) debiti verso imprese controllate	+/-
D9) debiti verso imprese collegate	+/-
D10) debiti verso controllanti	+/-
D11) debiti tributari	+/-
D12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	+/-
D13) altri debiti.	+/-
E) ratei e risconti passivi	+/-
Flusso di cassa netto dell'attività	positivo/negativo